Reg. Sent. 1224/2025

Depositata il 11.07.2025

n. 774/25 R.G. Tribunale

n. 1128/24 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 11.07.2025, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

P. D., nato in (...) il (...), ivi residente alla Via (...), elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia;

LIBERO / ASSENTE

Difensore di fiducia: Avv.to A. F.;

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000 poiché, quale legale rappresentante della società (...), avente P. Iva (...), non versava, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione n. (...) Modello 770/2019 – periodo d'imposta 2018, ritenute dovute dalla stessa dichiarazione, pari ad euro 240.818,68. In

Pescara il 31.10.2019.

Conclusioni delle parti:

P.M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

Avv.to A. F.;

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio P. D. contestandogli il reato riportato in epigrafe. All'udienza predibattimentale odierna, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che le risultanze istruttorie, compendiate negli atti inseriti nel fascicolo del P.M., sono insufficienti per attestare la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato.

Ed invero, nell'annotazione di Polizia Giudiziaria, redatta dal personale dell'Agenzia della Entrate attraverso il mero esame del modello 770/2019, si rileva che il prevenuto, quale legale rappresentante della società (...), non aveva provveduto a versare allo Stato il corrispettivo per le ritenute alla fonte effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti per un ammontare complessivo di € 240.818,68. La lettura degli atti investigativi non permette di verificare se, effettivamente, le retribuzioni indicate nei modelli 770 fossero state versate in favore dei lavoratori, né se fossero state consegnate le relative certificazioni: ciò in quanto l'indagine di Polizia Giudiziaria era limitata, così come si desume dalla stessa descrizione del fatto nel capo d'imputazione, all'esame e verifica dei dati inseriti nel modello 770 presentato dal prevenuto.

Così compendiate le risultanze probatorie, si rileva che, se da un lato è dimostrato che il prevenuto indicava nel modello 770 di aver effettuato le ritenute sulle retribuzioni di spettanza dei lavoratori, dall'altro nessun elemento di prova permette di accertare se le retribuzioni indicate fossero state effettivamente versate in favore dei lavoratori, né se le certificazioni stesse fossero state notificate agli aventi diritto.

In diritto, sul punto, è buona regola ricordare che (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2338 del 27/09/2022), in tema di reati tributari, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nella parte in cui ha inserito le parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" nel testo dell'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e di tale norma incriminatrice limitatamente alle menzionate parole, nonché dell'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. citato, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute o» nella rubrica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di tale norma incriminatrice limitatamente alle parole in oggetto contenute in rubrica, il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l'ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi. Ai fini della configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000,

n. 74, nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 115 del 2022, non è sufficiente il solo inoltro, in via telematica, all'Agenzia delle entrate della dichiarazione del sostituto d'imposta, posto che tale adempimento non si traduce nella materiale consegna ai sostituiti della certificazione, né può ritenersi a questa equipollente (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18214 del 07/03/2024).

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per integrare il "rilascio" ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta non si richiede soltanto la formazione, ancorché perfezionata attraverso la loro sottoscrizione, delle certificazioni in esame, ma è necessaria l'avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai rispettivi destinatari o, quanto meno, a taluno di essi (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25987 del 13/07/2020).

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, la presentazione del modello 770 può costituire indizio sufficiente o prova dell'avvenuto versamento delle retribuzioni e della effettuazione delle ritenute, ma non può costituire elemento dimostrativo del tempestivo rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, in quanto tale modello non contiene alcuna dichiarazione in tal senso (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6203 del 29/10/2014).

Sulla scorta di tali riflessioni, poichè le risultanze probatorie non permettono di accertare l’effettivo rilascio da parte del prevenuto delle certificazioni attestanti le ritenute sulle retribuzioni effettuate in favore dei lavoratori dipendenti, né l’effettiva erogazione dello stipendio agli stessi, deve affermarsi, ai sensi dell’art. 554 ter cpp, l’improcedibilità dell’azione penale per l’insussistenza del fatto di reato descritto nell’imputazione.

P. Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, visto l’art. 554 ter cpp, dichiara non luogo a procedere nei confronti di P. D. in ordine al reato lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione contestuale.

Pescara 11-07-2025

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio